

N. R.G. [REDACTED]



TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE

Nel procedimento cautelare iscritto al n. R.G. [REDACTED] promosso da:

[REDACTED]
con l'Avv. [REDACTED]

RICORRENTE

contro

[REDACTED]
con l'Avv. [REDACTED]

RESISTENTE

Il Giudice Dr. Eugenia Tommasi di Vignano,
a scioglimento della riserva che precede,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

richiamato il contenuto del ricorso cautelare, con cui la parte ricorrente lamenta l'illegittimità e l'erroneità della segnalazione a sofferenza effettuata dalla banca resistente in danno di [REDACTED] nel gennaio/febbraio 2011 per inadeguato avviso di prossima segnalazione a sofferenza, per tardiva rettifica della segnalazione quale 'rapporto contestato' successivamente all'introduzione di causa di accertamento negativo del credito della banca, per mancanza dei presupposti di insolvenza della segnalata e comunque per mancata rettifica della segnalazione successivamente all'accordo transattivo di riduzione del debito siglato con la banca;

preso atto dello scarno contenuto delle difese della banca resistente, sia in sede di costituzione nel giudizio cautelare che di note autorizzate, con cui il [REDACTED], riconoscendo sia il ritardo nella rettifica della segnalazione in termini di 'rapporto contestato' che l'erronea omessa rettifica della



segnalazione successivamente all'accordo transattivo riduttivo del debito, ha dapprima sostenuto la sola inammissibilità della domanda cautelare per il sopravvenuto accordo transattivo e poi ribadito l'originaria legittimità/correttezza della segnalazione a sofferenza per essere al tempo la società ricorrente in condizioni di incapacità economico-finanziaria di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni;

richiamata, nel merito, la deduzione attorea che, dal gennaio 2005 al dicembre 2010, la banca resistente ha costantemente e sistematicamente tollerato imponenti sconfinamenti della ricorrente dalle linee di credito formalmente accordate;

ritenuto provato il detto assunto attoreo in base ai dati risultanti dall'estratto della Centrale Rischi prodotto dalla ricorrente come doc. 1, oltre che per non essere stato contestato dalla banca resistente;

evidenziato preliminarmente in diritto che, poiché l'intermediario raccoglie e trasmette i dati della propria clientela, cioè della propria controparte contrattuale, la relativa attività di centralizzazione dei dati attinenti ai rapporti di credito si innesta sulla relazione essenzialmente negoziale dalla quale è scaturito il rapporto di credito oggetto di segnalazione, con la duplice conseguenza, da una parte, che l'intermediario segnalante è tenuto a conformare la sua condotta allo stesso parametro valutativo al quale sono assoggettati i comportamenti che ricadono nella sfera contrattuale, cioè buona fede e correttezza, quali espressioni del più generale dovere di solidarietà contrattuale (cfr. sul tema Cass. 7/11/2011, n. 23033), e, dall'altra, che la segnalazione illegittimamente/erroneamente effettuata può far sorgere a carico dell'intermediario non solo una responsabilità di natura aquiliana connessa *tout court* al trattamento dei dati personali ma anche una responsabilità *stricto sensu* contrattuale, che trae origine proprio dall'inadempimento dell'obbligo di buona fede e correttezza che caratterizza anche la relazione negoziale tra banca e cliente (cfr. sul tema ordinanza Trib. Verona 27/5/14 di questo giudice, cui si rimanda integralmente per brevità);



rilevato che, in base alla Circolare di Banca d'Italia n. 139/91, le segnalazioni sono articolate per tipi di operazioni bancarie, prevedendosi una suddivisione in varie categorie di censimento, caratterizzate da una presunta diversità di rischio connessa alle caratteristiche tecniche delle operazioni medesime, tra le quali rientra quella delle 'sofferenze', nella quale devono essere segnalati "...tutti i crediti per cassa in essere nei confronti di soggetti in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili", con valutazione da parte dell'intermediario della "...complessiva situazione finanziaria del cliente" e non sulla base del "...mero ritardo di quest'ultimo nel pagamento del debito" (cfr. Cap. 2, Sez. 2, pgf. 5);

ritenuto che ad opinione di questo giudice ciò significa che, nella valutazione della sussistenza della situazione di insolvenza che funge da presupposto per la segnalazione a sofferenza in C.R. Banca Italia, deve, da una parte, aversi primario riguardo alla complessiva situazione economico finanziaria del cliente e non al mero ritardo nel pagamento di un debito e, dall'altra, venire in considerazione non solo l'esattezza del contenuto della segnalazione, ma anche l'intera condotta posta in essere dall'intermediario nell'effettuare la detta valutazione (su entrambi gli aspetti, *ex multis*, Cass.12/10/2007 n. 21428);

ritenuto che, in tale ultima prospettiva, se è vero che l'occasionale tolleranza da parte della banca di modesti sconfinamenti dal fido concesso non determina una modifica contrattuale del limite di fido né giustifica l'affidamento del correntista sulla concessione di un fido maggiore, è anche vero che la sistematica tolleranza da parte della banca di imponenti sconfinamenti del cliente, cui per anni è consentito un utilizzo largamente superiore al fido formalmente concesso, legittima un ragionevole affidamento del cliente nella prosecuzione di tale tolleranza da parte della banca, sul rilievo che essa presupponga quantomeno la valutazione della banca stessa circa la sufficiente affidabilità creditizia del cliente (cui altrimenti non sarebbe consentito a lungo il pericoloso irregolare utilizzo delle linee di credito accordate);



ritenuto, per altro verso, che la pratica della banca di reiterata pluriennale tolleranza di costanti e importanti sconfinamenti del cliente si traduca in una precisa scelta di politica gestionale del rapporto con l'impresa, tenuto anche conto del certo maggior lucro riveniente alla banca dalla perdurante applicazione dei più alti interessi contrattuali su sconfini e delle commissioni legate allo scoperto del conto;

ritenuto che detta scelta di gestione, presupponendo come detto la valutazione di sufficiente affidabilità creditizia del cliente e fondando il legittimo affidamento di questo (anche ancorato alla consapevolezza del maggior lucro della banca) sulla prosecuzione del rapporto alle medesime condizioni, confligga apertamente con il repentino recesso dal rapporto da parte della banca stessa e la conseguente richiesta al cliente di rientro immediato del debito, quantomeno in tutti quei casi nei quali manchino indici evidenti del sopravvenuto mutamento *in pejus* delle condizioni economico-finanziarie del cliente medesimo, sì da concretarsi nella palese violazione di quegli obblighi di buona fede e correttezza nel rapporto contrattuale tra banca e cliente cui si è fatto riferimento in apertura;

ritenuto che, in tale prospettiva, gravi sulla banca segnalante la verifica preventiva della sussistenza del presupposto sostanziale della segnalazione a sofferenza, cioè del sopravvenuto stato di insolvenza della società, così come l'offerta, nella successiva eventuale sede di verifica giudiziaria della legittimità della segnalazione, della prova di avere accertato la ricorrenza del detto presupposto prima di procedere alla segnalazione 'a sofferenza' in C.R. Banca d'Italia;

rilevato che, nella specie, la banca resistente non ha in alcun modo provato – ma per verità nemmeno chiaramente dedotto – l'intervenuto mutamento *in pejus* delle condizioni economico-finanziarie del cliente cioè il sopravvenuto suo stato di insolvenza (pur data per acquisita una nozione *levior* dell'insolvenza *de qua* rispetto a quella di cui all'art. 5 L.F.: cfr. Cass. n. 7958/09) o una situazione sostanzialmente equiparabile allo stato di insolvenza, essendosi essa limitata a valorizzare il "...*prolungato andamento irregolare del rapporto, con inosservanza anche di un*



pregresso piano di rientro risalente al 2005" (cfr. note autorizzate della banca pag. 3), cioè, da una parte, quella stessa condotta del cliente - il sistematico pluriennale utilizzo delle linee di credito in misura superiore all'accordato formale - che la banca ha per anni tollerato, ricavandone vantaggi economici certi, sull'evidente presupposto della sufficiente affidabilità creditizia del cliente e, dall'altra, un elemento - l'inosservanza di un non meglio individuato piano di rientro del 2005 - che tuttavia non ha impedito alla banca stessa di proseguire a tollerare i perduranti sconfinamenti sino a tutto il 2010, ciò valendo di per sé a smentire in radice che l'inosservanza di [REDACTED] dell'indicato piano di rientro possa aver rappresentato per la stessa banca un indice di sopravvenuto stato di insolvenza della società cioè un indice di concreto ed effettivo pericolo di prossima mancata realizzazione del suo credito;

ritenuto che, nel caso di specie, ulteriore indice dal quale la banca con l'ordinaria diligenza avrebbe potuto trarre l'insussistenza del presupposto dello 'stato di insolvenza' della società come sopra chiarito è anche rappresentato dall'assenza di protesti, azioni esecutive, ingiunzioni monitorie provvisoriamente esecutive o altri fatti pregiudizievoli a carico della società e dei suoi garanti, che non sono infatti stati in alcun modo nemmeno dedotti in causa dalla banca;

che, in applicazione dei principi ricavabili dalla Circolare n. 139/91 e sopra illustrati, i dati che precedono vanno esaminati congiuntamente ai buoni risultati delle vendite estere della società, cioè dell'elemento che esprime la maggior parte del fatturato della società stessa, rilevabile da un MOL positivo e in trend di forte crescita (cfr. doc. 17 attoreo, andamento contabile della società nel periodo 2009-2014), che dimostra, ad opinione di questo giudice, la sussistenza di margini di futuro recupero di una condizione fisiologica dell'operatività della società;

ritenuto che, nel quadro complessivamente descritto, la stessa lettera della società in data 22/11/10 (cfr. doc. 5 della banca) dimostri non già il sopravvenuto 'stato di insolvenza' della società ma solo una sua condizione di forte tensione finanziaria (peraltro comune alla maggior parte delle imprese anche italiane negli anni immediatamente successivi



al 2008, che ha dato il via alla nota crisi economica internazionale), che la società stessa si è offerta di superare con la proposta di un mutuo a 18 anni finalizzato alla copertura della pregressa esposizione debitoria di conto corrente, depurata degli addebiti che la società denunciava come illegittimi (poi confermati dalla CTU espletata nella causa di accertamento negativo del debito della banca incardinata da [REDACTED], in base alla quale è stata raggiunta tra le parti intesa transattiva largamente riduttiva del credito della banca: cfr. doc. 9 attoreo, accettazione della transazione), mutuo che la stessa banca ha *sic et simpliciter* rifiutato di concedere, senza controproporre né un mutuo con ammortamento più breve, per es. decennale, né soluzioni alternative di rientro dilazionato;

ritenuto che, a fronte della mancata deduzione e prova da parte della banca della sussistenza del sopravvenuto stato di insolvenza, come sopra inteso, della società stessa al gennaio 2011 (cioè del presupposto sostanziale della segnalazione 'a sofferenza' del cliente in C.R. Banca d'Italia: cfr. Circolare Banca Italia n. 139/91, Cap. II, punto 1.5, 'sofferenze'), deve fortemente dubitarsi della correttezza della segnalazione a sofferenza effettuata dalla banca a fine gennaio 2011, emergendone la difformità sostanziale dalle prescrizioni di cui alla predetta Circolare n. 139/91;

ritenuto, invero, che nel descritto quadro di pluriennale tolleranza della banca degli sconfinamenti del cliente, di fatto attestante la sussistenza tra le parti di un accordo tacito di affidamento bancario alle condizioni effettivamente praticate, appaiano contrari a buona fede e correttezza nel senso sopra illustrato non solo il repentino recesso della banca dal rapporto di conto corrente in essere con la società dal 1995 con immediata richiesta di rientro ma anche la stessa segnalazione 'a sofferenza' del cliente in C.R. Banca d'Italia per l'intero importo di scoperto di conto;

ritenuto che tale conclusione assorba gli ulteriori profili di erroneità della segnalazione lamentati dalla ricorrente (che, anche ipotizzando l'originaria legittimità della segnalazione a sofferenza del gennaio 2011, apparirebbero comunque fondati per le ragioni che, sia pure *ad*



abundantiam, si indicano di seguito: 1) per avere la banca, successivamente all'accordo transattivo siglato con la correntista nel settembre 2014, mantenuto la segnalazione a sofferenza per l'intero importo di scoperto di conto (€ 865.000,00 ancora al 30/11/14) nonostante il credito si fosse ridotto a € 400.000,00 per effetto della detta transazione del settembre 2014 (cfr. doc. 9 attoreo, cit.), con previsione di rientro dilazionato mediante il pagamento di rate mensili ad oggi regolarmente rispettato dalla correntista; 2) per non avere la banca, a fronte del regolare pagamento da parte del cliente delle rate ad oggi progressivamente scadute del piano di rientro, provveduto alla progressiva riduzione dell'importo segnalato (ammontante al giugno 2015 a € 286.000,00, cfr. note autorizzate della banca, pag. 3), come prescritto dalla Circolare Bankitalia n. 139/91 – 14° Aggiornamento del 29/4/11, Cap. II, punto 1.5, a tenore della quale *"...rimborsi parziali del credito comportano una corrispondente riduzione dell'importo segnalato"*);

ritenuto che, alla luce dei principi sopra richiamati e della puntuale e ragionata applicazione dei criteri di cui alla Circolare n. 139/91 di Banca d'Italia, deve escludersi che la descritta situazione fosse idonea a legittimare la segnalazione a sofferenza in C.R. Banca d'Italia, risultando più aderente alla realtà finanziaria di [REDACTED] il mantenimento della segnalazione di 'incaglio', che la banca ha riferito essere stata effettuata dal 1999 al 2000 e poi dal 2004 in poi (cfr. note autorizzate della banca, pag. 2) e che la Circolare predetta (Cap. 2, Sez. 3, Il 23), con riguardo all'intera posizione del cliente e, cioè, a tutte le sue linee di credito, descrive in termini di *"...temporanea situazione di obiettiva difficoltà che sia prevedibile possa essere rimossa in un congruo periodo di tempo"*;

che pertanto la segnalazione a sofferenza di cui è causa deve ritenersi sostanzialmente erronea per le ragioni appena indicate, potendo invero ipotizzarsi sia la violazione delle disposizioni della Circolare n. 139/91 di Banca d'Italia sia la violazione dei doveri di buona fede e correttezza nel rapporto tra banca e cliente (per la configurazione di una segnalazione in assenza dei presupposti di fatto quale violazione del dovere di buona



fede e correttezza sul piano dei rapporti contrattuali tra banca e cliente, cfr. anche Trib. Milano 23 settembre 2009, ne Ilcaso.it);

ritenuto che, avuto riguardo al *periculum in mora*, la segnalazione 'a sofferenza', proprio in quanto formalmente presupponente uno stato di insolvenza e tale da attribuire al soggetto segnalato la qualifica di 'cattivo pagatore', comporti ex sé una potenzialità di pregiudizio irreparabile;

che essa, da un lato, determinando il sostanziale annullamento del merito creditizio del soggetto, risulta astrattamente idonea a determinare una perdurante lesione della sua reputazione commerciale e, dall'altro, ingenera certamente un ulteriore grave danno al soggetto che sia anche imprenditore, tenuto conto che l'impresa accede ordinariamente al credito e che la segnalazione a sofferenza in C.R. Banca d'Italia determina l'immediata richiesta di rientro dei fidi e la repentina e generalizzata chiusura dell'accesso al credito da parte del sistema bancario, sì da determinare essa stessa il rischio dell'insorgenza a carico dell'imprenditore di una condizione di vera e propria insolvenza ex art. 5 L.F.;

che a carico della ricorrente si prefigura, pertanto, un pregiudizio imminente, perché attuale, ed irreparabile, per la difficoltà di accertamento in sede di merito;

che, pertanto, il ricorso va accolto;

che l'accertamento della mancanza dei presupposti per la segnalazione a sofferenza comporta l'obbligo in capo all'intermediario di attivarsi in modo da assicurare che le risultanze della C.R. Banca d'Italia forniscano una rappresentazione corretta della realtà fattuale del cliente;

che, diversamente dal caso di inesistenza o estinzione del credito, in cui l'onere di rettifica a carico dell'intermediario comporta la rimozione integrale della segnalazione per tutto il periodo di tempo in cui il credito è risultato iscritto, nei casi di insussistenza dell'insolvenza l'intermediario è tenuto a procedere a una riclassificazione a posteriori delle segnalazioni relative a ciascun rapporto creditizio in essere con il cliente, in conformità alla situazione fattuale riscontrabile in relazione ad ognuna delle rilevazioni mensili per le quali il cliente stesso era stato censito 'a



sofferenza' (dando così conto, per es., del mancato rientro o adempimento nel termine di 90 o 180 giorni);

che, nel caso di segnalazione abusiva, il rimedio della cancellazione oltre a rimuovere il fatto generatore del danno è anche riparatorio del danno stesso (permanente), con la conseguenza che tale rimedio può essere ottenuto anche quale risarcimento in forma specifica;

che, a fronte di un provvedimento cautelare anticipatorio quale la cancellazione della segnalazione a sofferenza in C.R., deve provvedersi alla regolazione delle spese del presente procedimento, tenuto conto che la scelta di deflazione processuale facoltizzata dalla nuova formulazione dell'art. 669 *octies*, 6 comma, c.p.c. non deve tradursi nell'eventuale pregiudizio per la parte vittoriosa di non poterle recuperare;

P.Q.M.

in accoglimento del ricorso cautelare di parte ricorrente, ordina al resistente [REDACTED] di attivarsi immediatamente per ottenere da Banca d'Italia:

1) l'immediata cancellazione della segnalazione a sofferenza effettuata tra gennaio e febbraio 2011 in danno di [REDACTED];

2) la corretta riclassificazione a posteriori delle segnalazioni relative al rapporto creditizio in essere con la detta società, in conformità alla situazione fattuale riscontrabile in relazione ad ognuna delle rilevazioni mensili per le quali il cliente era stato dalla data suddetta censito 'a sofferenza'.

Condanna il [REDACTED] a rifondere alla ricorrente le spese del presente procedimento cautelare, liquidate in € 3.500,00 per compensi e € 250,00 per spese, oltre rimborso forfettario 15%, IVA come per legge e CPA..

Verona, 10/11/2015

IL GIUDICE

Dr. Eugenia Tommasi di Vignano

